



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 maggio 2019
(OR. en)

8459/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0073 (NLE)**

UD 117
CID 5
TRANS 271

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), con riguardo agli emendamenti proposti alla convenzione TIR

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR),
con riguardo agli emendamenti proposti alla convenzione TIR**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) è stata approvata a nome dell'Unione con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio¹ ed è entrata in vigore nell'Unione il 20 giugno 1983².
- (2) Conformemente alla convenzione TIR, il comitato di gestione può adottare gli emendamenti alla convenzione TIR, compresi i suoi allegati, a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.
- (3) Durante la sessione straordinaria che si terrà nel giugno 2019, il comitato di gestione voterà diversi emendamenti alla convenzione TIR e dei relativi allegati.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla sessione straordinaria del comitato di gestione, in quanto gli emendamenti alla convenzione TIR e ai relativi allegati vincoleranno l'Unione.

¹ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

² GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

- (5) Al fine di rispecchiare i diversi accordi amministrativi vigenti presso le varie parti contraenti, è necessario ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della convenzione TIR, e della corrispondente nota esplicativa relativa alle autorità che possono abilitare le associazioni a rilasciare carnet TIR e emendare l'allegato 9 della convenzione TIR, al fine di consentire ad autorità diverse dalle autorità doganali di abilitare un'associazione ad agire da garante per quanti si avvalgano del regime TIR.
- (6) Al fine di agevolare l'applicazione della convenzione TIR per la catena logistica e migliorare la competitività dei trasporti internazionali interessati dalla convenzione TIR, è necessario emendare l'articolo 18, onde aumentare il numero di uffici doganali di partenza e di destinazione che possono essere impegnati in un'operazione TIR. Allo stesso tempo è prevista la possibilità che le autorità doganali limitino il numero di tali uffici doganali sul territorio di una parte contraente, a condizione che le parti contraenti informino il pubblico e il comitato esecutivo TIR di tale limitazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di gestione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) in occasione della sua settantesima sessione o di una delle sessioni successive è basata sugli emendamenti proposti della convenzione TIR e dei relativi allegati che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche redazionali della posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR)

- I. Emendamenti al *corpus* principale della convenzione TIR, soggetti alla procedura di emendamento di cui all'articolo 59:

Articolo 6, paragrafo 1

In luogo di Ogni *sostituire con* Le autorità doganali o altre autorità competenti di una

Articolo 18, terza riga

In luogo di quattro *sostituire con* otto

Aggiungere un nuovo paragrafo *che reciti* Le autorità doganali possono limitare il numero massimo di uffici doganali di partenza (o di destinazione) sul territorio a meno di sette ma non meno di tre.

II. Emendamenti agli allegati della convenzione TIR, soggetti alla procedura di emendamento di cui all'articolo 60:

Allegato 6, nota esplicativa dell'articolo 6, paragrafo 2

In luogo di un paese può autorizzare sostituire con una parte contraente può autorizzare

Allegato 6, nuova nota esplicativa dell'articolo 18

0.18.3 Le parti contraenti rendono pubbliche le informazioni relative a tali limitazioni e ne informano il comitato esecutivo TIR, anche per mezzo di un uso corretto delle applicazioni elettroniche a tali fine predisposte dal segretariato TIR con la supervisione del comitato esecutivo TIR.

Allegato 9, parte I, paragrafo 1

In luogo di Parti contraenti sostituire con Le autorità doganali o altre autorità competenti di una parte contraente